



CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA – ECOLOGIA – S.U.A.P

Ordinanza n. 8/2012 P.M.

Oggetto: istituzione senso unico di marcia e divieto di sosta in via Casarano dell'abitato di Fasano.

II DIRIGENTE

- **Premesso che** in via Casarano la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia provoca notevoli inconvenienti e arreca pregiudizio alla fluidità e alla sicurezza della circolazione veicolare a causa della limitata ampiezza della sezione stradale;
- **ritenuto** necessario, pertanto, istituire senso unico di marcia e divieto di sosta in via Casarano del centro abitato di Fasano, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al transito veicolare;
- **visto** il parere positivo di questo Comando;
- **visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- **visti** gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992.

per i motivi in premessa indicati

ORDINA

- l'istituzione del **senso unico di marcia in via Casarano del centro abitato di Fasano, con direzione di marcia Monopoli-Ostuni;**
- l'istituzione **del divieto di sosta lungo il lato mare della predetta via.**

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 13/02/2012.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet www.comune.fasano.br.it

Il Dirigente
dott. Antonio OREFICE